

Pongo a partito l'articolo 2 con questa sostituzione.

(È approvato).

Art. 3.

La Direzione generale delle foreste è composta di personale tecnico di ruolo dell'Amministrazione forestale, nominato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, su proposta del direttore generale delle foreste.

Ai servizi amministrativi, di ragioneria e d'ordine sono, colle stesse forme, designati idonei funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'onorevole Calisse propone che questo articolo sia sostituito da quest'altro:

« La Direzione generale è composta di personale tecnico che appartenga al ruolo dell'Amministrazione forestale o che vi abbia appartenuto, purchè sempre in attività di servizio.

« Le nomine dei componenti la Direzione generale son fatte dal ministro su proposta del direttore generale delle foreste ».

Ed ha già detto le ragioni di questa sua proposta.

CALISSE. Debbo però dire che questo emendamento ha avuto un'altra forma, concordata con la Commissione e con l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ma dove è?

CALISSE. L'ha il relatore.

PRESIDENTE. Così non si può andare avanti! Ho studiato attentamente la legge nel suo testo primitivo, le modificazioni portatevi dalla Commissione, e gli emendamenti concordati e comunicatimi prima della seduta, per ben dirigerne e agevolarne la discussione. Ma se ad ogni istante, e d'improvviso, si escogitano nuovi emendamenti, mi diventa impossibile compiere il dover mio.

DAL VERME, *relatore*. Ella ha ragione, onorevole Presidente, ma sono stati concordati or sono pochi minuti e non vi è stato nemmeno il tempo materiale di stamparli.

PRESIDENTE. Me li mandino almeno!

DAL VERME, *relatore*. Subito, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo sostitutivo dell'articolo 3 sarebbe il seguente:

« La Direzione generale è composta di personale tecnico che appartenga ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale centrale e provinciale o che vi abbia appartenuto, purchè sempre in attività di servizio.

« La nomina dei componenti la Direzione generale sarà fatta dal ministro su proposta del direttore generale delle foreste ».

La seconda parte dell'articolo rimane poi come è, formulata nel testo stampato e cioè:

« Ai servizi amministrativi, di ragioneria e d'ordine, sono, colle stesse forme, destinati idonei funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Pongo a partito l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

Art. 4.

Alla Direzione generale delle foreste sono affidati i seguenti servizi:

- a) personale del Corpo forestale;
- b) sistemazione dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldamenti;
- c) demanio forestale dello Stato;
- d) istruzione forestale superiore e secondaria; cattedre ambulanti; ricerche e applicazioni sperimentali silvane;
- e) statistica delle foreste, della relativa produzione e del commercio;
- f) regime economico delle acque, dei pascoli e dei prati naturali delle montagne;
- g) incoraggiamento e protezione della selvicoltura privata;
- h) applicazione delle vigenti leggi forestali.

Qui, dopo la lettera e), l'onorevole Celli ha proposto di sostituire:

- « f) regime economico delle acque;
- « g) sistemazione dei prati naturali e coltivazione dei pascoli delle montagne;
- « h) incoraggiamento e protezione della selvicoltura privata;
- « i) applicazione delle vigenti leggi forestali ».

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io prometto all'onorevole Celli di tener conto nel regolamento dei provvidi pensieri che ispirano le sue modificazioni. In conseguenza prego l'onorevole Celli di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Celli ha udito?

CELLI. Sta bene, ritiro il mio emendamento.